

amministrativa, ed ecco l'unica variante che io ho dovuto fare in questa proposta. E mi auguro che la Camera, incoraggiata anche dalla adesione del Governo, accetti la mia proposta tranquillamente, la quale oltre a rassicurare gli amministratori onesti contro conseguenze dannose per essi e per le istituzioni di pubblica beneficenza, costituirà altresì un freno per coloro che intendessero profittare della cieca forza del numero per compromettere eventualmente, abusando della loro posizione, i delicati interessi dell'Opera pia che avevano invece obbligo sacro di difendere e di tutelare. (*Bene! Bravo!*)

Guglielmi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Guglielmi. Io mi sono iscritto su quest'articolo per rivolgere una preghiera all'onorevole Commissione ed al Governo, la preghiera, cioè, di voler ritirare la seconda parte dell'articolo stesso ritornando alla forma proposta dal Governo con la modificazione razionale fatta dalla Commissione.

Io mi sono preoccupato degli effetti della seconda parte dell'articolo 26, e non so se abbiano i componenti la Commissione egualmente portata la loro attenzione sulle conseguenze possibili, probabili, forse certe, delle disposizioni in essa contenute, le quali la rendono poco opportuna.

Ha considerato l'onorevole Commissione che la schiera dei volenterosi va sempre più assottigliandosi?

Ha considerato che oggi sono molti che ricusano *lo comune incarco*?

Ha considerato il letto di procuste che la Commissione prepara ai poveri amministratori delle Opere pie, sul qual letto si troveranno scritti gli articoli 1970 del Codice civile e 924 del Codice di procedura civile?

E come può sperare l'onorevole Commissione che ci siano cittadini volenterosi, aventi qualche cosa al sole, i quali abbiano la malinconia di andar a perdere il loro tempo per occuparsi della beneficenza pubblica esponendosi al pericolo di svegliarsi un bel giorno con un'ipoteca iscritta sui loro beni, a loro insaputa, o trovandosi fra i piedi l'uscire che va a casa a sequestrargli il mobilio?

Hanno considerato tutto questo gli onorevoli membri della Commissione ed il valente relatore?

E notate, io dissi esposti al pericolo di trovarsi a loro insaputa un'ipoteca od un sequestro, ed aggiungo forse senza coscienza di colpa, inquantochè può darsi benissimo che il titolo costituente l'ipoteca giudiziale od il sequestro con-

servativo sia frutto di un erroneo apprezzamento da parte della Giunta amministrativa, di un equivoco, o di un errore. Nè mi si venga a dire che non si debba supporre nella Giunta amministrativa mancanza di diligenza o difetto di osservare il proprio dovere nell'adempimento del difficile quanto delicato mandato, inquantochè io a ciò potrei replicare colle stesse parole della Commissione, la quale ha accennato precisamente questo dubbio che quel magistrato possa mancare al proprio dovere, quando ha voluto trarne argomento per giustificare l'azione popolare.

Sabato, discutendosi l'articolo 6 di questa legge, che alcuni proponevano di rinviare, perchè fosse trovata quella tal formula che meglio si credeva che potesse assicurare la responsabilità effettiva negli amministratori; rinvio a cui io non ho dato il mio voto, ebbene io ho inteso l'onorevole presidente del Consiglio e l'onorevole presidente della Commissione, invocare tutti i precedenti della nostra legislazione elettorale. Essi hanno giustamente osservato che noi deputati facciamo le leggi, votiamo i bilanci, e possiamo fare del gran male; che il Consiglio provinciale amministra un patrimonio molto maggiore, di quello che possa essere eventualmente quello della Congregazione di carità; che i Consigli comunali parimente e che tuttavia nessuno si è mai sognato di chiedere contro questa gente, una speciale capacità, una speciale misura che assicuri la loro responsabilità, sotto l'aspetto pecuniario. E perchè dunque vorrete pretendere speciali assicurazioni di effettiva responsabilità da parte degli amministratori delle Opere pie?

Noi deputati veramente approviamo i bilanci; votiamo le leggi bene a male (qualcheduno potrà dire più male che bene, ma ci terrà conto della buona intenzione) ma gestione di patrimonio non ne abbiamo di sorta.

I ministri amministrano il patrimonio dello Stato; i consiglieri provinciali a mezzo delle Deputazioni, i Consigli comunali a mezzo delle Giunte, amministrano i patrimoni delle Provincie e dei Comuni senza che contro loro siensi date forme speciali sulla garanzia. E perchè dovremo invece gli amministratori delle Opere pie mettere fuori della legge comune? Perchè creare, a loro riguardo, proprio una legge dei sospetti? Egli è per queste ragioni che io, trovando la seconda parte dell'articolo 26 non conforme a giustizia, non conforme a logica e, dati i precedenti, non conforme a parità di trattamento verso tutti gli amministratori e verso tutte le responsabilità, non mi sento l'animo di votare questa